

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE OFFICINE CULTURALI IMPRESA SOCIALE ETS"

ART. 1

DENOMINAZIONE

1.1 La associazione è denominata: **"Associazione Officine Culturali Impresa sociale ETS"**.

ART. 2

OGGETTO

2.1 La associazione esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale sull'intero territorio nazionale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

2.2 La associazione ha per oggetto:

A) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

B) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

C) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

D) educazione, istruzione e formazione professionale,

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

E) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

F) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

ART. 3

SEDE

3.1 La associazione ha sede in Catania, attualmente in via Sapri n.49

In caso di successiva modificazione di tale indirizzo nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

ART. 4

SOCI

4.1 Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini, gli enti anche non riconosciuti e le persone giuridiche che ne accettino l'ispirazione generale e le finalità.

4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salve dimissioni, recesso o esclusioni o altre legittime forme di scioglimento del rapporto sociale limitatamente

ad un socio.

4.3 I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

A) Soci ordinari, che partecipano alla vita associativa in tutte le sue forme ed hanno voto deliberativo;

B) Soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo alla luce di particolari benemerienze; non sono tenuti a versare alcuna quota e non hanno obbligo di partecipazione alle assemblee; non hanno diritto di voto.

ART. 5

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

5.1 L'adesione all'Associazione quale socio ordinario comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5.2 Tutti i soci ordinari hanno diritto di partecipazione alle varie istanze direttive dell'Associazione, ma per partecipare alle votazioni debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età. I soci inferiori al diciottesimo anno di età devono avere l'autorizzazione del genitore che esercita la potestà; questi, pur non essendo responsabili delle scelte, dei programmi, delle attività associative e dei loro esiti, hanno diritto ad un voto consultivo e non deliberativo. La partecipazione dei soci alle elaborazioni dei programmi e delle attività sarà una

costante insostituibile per tutto il lavoro del sodalizio, quale fondamentale metodo associativo, teso ad aumentare continuamente la partecipazione e la democrazia interna e la precipua caratterizzazione dell'associazione nella realtà sociale esterna.

ART. 6

MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

6.1 Per essere ammessi a socio, è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

A) indicare nome e cognome o denominazione, luogo e data di nascita o data di costituzione, professione, residenza o sede, codice fiscale o partita iva;

B) dichiarare di accettare e attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 7

DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

7.1 Il Consiglio Direttivo valutata l'assenza di carichi pendenti ed il possesso in capo al richiedente di requisiti di integrità morale ed identità di intenti con le finalità dell'Associazione, delibera sull'ammissione di nuovi soci.

7.2 Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda dovrà essere comunicato al richiedente e, nel caso

di rifiuto, lo stesso dovrà essere motivato.

7.3 In questo ultimo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale l'Assemblea Ordinaria dovrà pronunciarsi nella successiva seduta.

ART. 8

RECESSO DEI SOCI

8.1 Chiunque aderisca all'associazione, può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la volontà di recedere. Tale recesso avrà efficacia dalla data di convocazione del Consiglio direttivo.

8.2 Chi recede non ha diritto al rimborso di quanto a qualunque titolo versato all'Associazione, salvo che si tratti di finanziamenti debitamente contabilizzati nel bilancio.

ART. 9

OBBLIGHI DEI SOCI

9.1 I soci sono tenuti:

A) al pagamento della quota sociale relativa alla propria categoria di appartenenza, qualora deliberata dall'Assemblea;

B) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale con quote straordinarie deliberate dall'Assemblea.

Dette deliberazioni che dispongono integrazioni di cassa

potranno essere adottate soltanto una volta per ciascuno esercizio e l'importo con esse richiamato non potrà essere superiore a tre volte la quota sociale dell'anno nel corso del quale la deliberazione è adottata;

C) alla partecipazione alle attività dell'Associazione.

ART. 10

ESCLUSIONE DEI SOCI

10.1 I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

A) quando non osservano le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni validamente adottati e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

B) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali deliberate dall'assemblea, se la morosità persiste per 15 giorni successivi alla diffida di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo;

C) quando non partecipano alle attività istituzionali effettuate dall'Associazione su delibera dell'Assemblea per tre volte consecutive e senza produrre alcuna giustificazione;

D) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

10.2 Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

10.3 I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova tessera di iscrizione.

10.4 L'esclusione ha effetto immediato alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

10.5 Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui all'art. 32 del presente Statuto, oppure, in via alternativa, ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria; in tali casi l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al pronunciamento dell'organo adito.

ART. 11

AMICI DI OFFICINE CULTURALI

11.1 Possono essere amici di Officine Culturali tutti i cittadini e le persone giuridiche che ne accettino l'ispirazione generale e le finalità. L'amico di Officine Culturali partecipa alle attività associative, esprime il proprio punto di vista su di esse e suggerisce migliorie e innovazioni ai soci di Officine Culturali.

11.2 Per essere ammessi tra gli Amici di Officine Culturali, è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome, cognome;
- dichiarare di accettare e attenersi al presente statu-

to, ai regolamenti ed alle deliberazioni.

11.3 Il Consiglio Direttivo valutata l'assenza di carichi pendenti ed il possesso in capo al richiedente di requisiti di integrità morale ed identità di intenti con le finalità dell'Associazione, delibera sull'ammissione.

11.4 L'amico di Officine Culturali non è socio dell'Associazione ma ne è un sostenitore qualificato ed ha diritto di partecipare quale osservatore alle assemblee della Associazione.

ART. 12

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI

DELLE ATTIVITÀ

12.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Associazione.

12.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

12.3 In caso di superamento da parte della società di due

dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori e gli utenti potranno nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo ove esso assuma forma di organo pluripersonale.

ART.13

ORGANI SOCIALI

13.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Sindaco.

ART. 14

ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE

14.1 Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che risultano iscritti da almeno tre giorni nel libro soci.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria quando delibera sulle modifiche del presente statuto, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea è convocata dal Presidente con annuncio scritto e recapitato a domicilio o con comunicazione telefonica o con email ricevuta dai soci almeno otto giorni prima della data fissata, ed è affisso nei locali dell'associazione. In ogni caso, nella comunicazione de-

vono essere indicate le materie da trattare, il luogo, l'ora e la data sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

14.2 Le adunanze delle assemblee possono avvenire presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

ART. 15

COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

15.1 L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

15.2 Essa, tra l'altro:

A) approva il bilancio;

B) procede alla nomina del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo;

C) approva i regolamenti, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

D) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge o dal presente Statuto;

E) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

F) approva la destinazione degli avanzi di bilancio di cui all'art. 29 del presente statuto;

G) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione

sociale ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo.

ART.16

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16.1 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente oltre quando il Presidente lo ritiene:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza, lo reputi necessario;

- allorché ne faccia richiesta motivata e scritta almeno un terzo dei soci;

16.2. L'Assemblea deve essere convocata nei trenta giorni successivi alla data in cui viene formulata la relativa richiesta.

ART. 17

QUORUM DELL'ASSEMBLEA

17.1 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

17.2 In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

17.3 Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessaria la presenza dei due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.4 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fu-

sione o la scissione, occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

17.5 I soci hanno facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare non più di tre soci.

ART. 18

MODIFICHE DELLO STATUTO

18.1 Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.

ART. 19

VOTAZIONI

19.1 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto tranne nel caso in cui la stessa assemblea non deliberi diversamente. Alla votazione partecipano tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

ART. 20

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

20.1 L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente (del Consiglio Direttivo) dell'associazione o, in sua vece, dal vice presidente o dal presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 21

CONSIGLIO DIRETTIVO

21.1 Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione; esso è composto da un numero di componenti da tre a quindici, purché in numero dispari, a scelta dell'Assemblea.

21.2 Il Consiglio dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

21.3 Tutte le cariche sociali sono gratuite, sono però rimborsate le spese sostenute nell'espletamento delle iniziative deliberate, se opportunamente documentate.

21.4 I componenti il Consiglio direttivo devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, ed in particolare (i) non devono avere carichi pendenti, (ii) devono essere in possesso di una comprovata-pluriennale esperienza nei settori di attività dell'associazione, (iii) non devono essere portatori di interessi contrastanti con lo scopo dell'associazione.

ART. 22

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

22.1 Il Consiglio elegge il Presidente, il vice Presidente, il Segretario del Consiglio direttivo ed il Tesoriere e fissa gli incarichi e le responsabilità degli altri eventuali consiglieri in ordine all'attività programmata.

22.2 I componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci, rappresentanti di enti, o mandatari di persone giuridiche socie.

22.3 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del sodalizio, salvo quanto dallo Statuto e dalla Legge è riservato all'Assemblea.

22.4 Il Consiglio direttivo, tra l'altro:

- stipula gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- formalizza le proposte per la gestione dell'associazione;

- formula l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;

- propone l'importo annuale delle quote sociali;

- elabora il bilancio che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale.

22.5 Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso costituite. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

22.6 L'Organo Amministrativo potrà altresì nominare procuratori "ad negotia", direttori, mandatari in genere anche non membri del consiglio, per singoli atti o categorie di atti, determinandone e fissandone le attribuzioni ed i compensi.

22.7 Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale.

22.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare almeno la metà degli amministratori, si provvede alle loro sostituzioni secondo le norme di Legge, tuttavia la successiva Assemblea può deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio direttivo a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

22.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza dei due terzi degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità vale il voto di chi presiede.

22.10 Le deliberazioni del Consiglio constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 23

IL PRESIDENTE

23.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la

firma sociale. La rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì ai consiglieri delegati nei limiti delle deliberazioni stesse.

23.2 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

23.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

23.4 Il Presidente coordina il Consiglio direttivo nella predisposizione collegiale del bilancio da sottoporre per l'approvazione, corredato da idonee relazioni, all'Assemblea.

ART. 24

IL VICEPRESIDENTE

24.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni

sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 25

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

25.1 Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla Legge, anche in forza della qualifica di impresa sociale ente del terzo settore, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e del Sindaco, nonché il Libro dei soci.

ART. 26

IL TESORIERE

26.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio, accompagnandolo, se opportuno, da idonea relazione.

ART. 27

SINDACO

27.1 L'Assemblea dell'Associazione nomina un Sindaco avente i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Il Sindaco dura in carica tre esercizi, deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ed in particolare (i) non deve avere carichi pendenti, (ii) de-

ve essere in possesso di una comprovata-pluriennale esperienza nei settori di attività dell'associazione, (iii) non deve essere portatore di interessi contrastanti con lo scopo dell'associazione.

27.2 Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

27.3 Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

27.4 Il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, esso può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

27.5 Il Sindaco partecipa di diritto alle adunanze della Assemblea e del Consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

ART. 28

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

28.1 Il patrimonio attuale è di Euro 21.761,00 (ventunomilasettecentosessantuno/00).

Costituisce invece "patrimonio minimo" dell'Associazione l'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Contribuiscono a formare il patrimonio dell'ente denaro, beni mobili e/o immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, avanzi netti di gestione.

Quando risulta che il "patrimonio minimo" è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consigli Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del "patrimonio minimo" oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

28.2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

A) dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;

B) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

C) degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue

attività.

28.3 Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

28.4 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, salvo quanto supra. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

28.5 I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione stessa, a titolo di versamento al fondo di dotazione.

28.6 Il versamento non crea altri diritti ai partecipanti e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione al patrimonio sociale trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART. 29

BILANCIO

29.1 L'Associazione annualmente redige il bilancio.

Esso fotografa l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

29.2 Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati e di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

29.3 L'Associazione deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

29.4 L'Associazione deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui alla normativa vigente, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche

ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ART. 30

AVANZI DI GESTIONE

30.1 All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

30.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

30.3 L'Associazione si uniforma a tutto quanto prescritto dall'art.3 del D.lgs. n.112/2017, che qui si intende, in quanto compatibile, integralmente richiamato e trascritto.

ART.31

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO PER SCIOGLIMENTO

DELL'ASSOCIAZIONE

31.1 Per la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda e la devoluzione del patrimonio per scioglimento volontario dell'Associazione, si rinvia alle disposizioni del codice civile e, in quanto compatibile,

all'art.12 del D. Lgs. n.112/2017.

ART.32

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

32.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Catania.

ART.33

RIMANDO ALLA LEGGE

33.1 In ogni caso si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I^ del Codice Civile, e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V^ del Codice Civile, nonché alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.112/2017 e D. Lgs. n.117/2017 e/o precedenti o successive modificazioni ed integrazioni.

F.TO FRANCESCO MANNINO

F.TO PATRICIA VINCI

F.TO ROSSANA RUSSO

F.TO CLAUDIA CANTALE

F.TO MARIA RACHELE SIDOTI

F.TO NICOLA CARUSO

F.TO MANUELA LUPICA RINATO

F.TO STEFANIA RIOLO

F.TO EDOARDO MARIA ANTONINO COSTA

F.TO ONORIO TESTONI BLASCO di SCIACCA